

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

SOCIETÀ:	Le imprese assicuratrici
CONTRAENTE/ASSICURATO:	Il Dottore Agronomo o il Dottore Forestale che abbia sottoscritto la presente polizza.
BROKER:	AON S.p.A.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Dalle h 24.00 del 14 agosto 2014 (o del giorno di adesione, se successivo al 14 agosto 2014) alle h. 24.00 del 14 agosto 2015
DURATA DELLA COPERTURA:	Dalle h 24 del giorno dell'adesione alle h 24 dell'14 agosto 2015
POLIZZA DEL C.O.N.A.F.	Il contratto n.----- sottoscritto da XXXX e dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

ASSICURAZIONE DELL'ECCESSO**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Premesso che con effetto dal 14 agosto 2013 il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha stipulato con la Società una polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale a favore di tutti gli Iscritti che abbiano esercitato la facoltà di adesione e che prevede un massimale per sinistro e per anno assicurativo differenziato per fascia di appartenenza la presente polizza opera in eccesso rispetto alla predetta Polizza del C.O.N.A.F. elevando il massimale per sinistro e per anno assicurativo da euro..... a euro.....

La copertura della presente polizza verrà prestata alle seguenti condizioni:

a) in eccesso al massimale della polizza del C.O.N.A.F., ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri,

oppure:

b) alle stesse condizioni della predetta polizza del C.N.N. nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto.

ART. 3 – CONDIZIONE DI VALIDITA'

E' condizione essenziale per la validità della garanzia che la polizza del C.O.N.A.F. sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente polizza.

ART. 4 – SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte dell'Assicurato potrà avvenire senza il preventivo consenso della Società.

ART. 5 – NOTIFICA DI SINISTRO

La notifica di sinistro presentata dall'Assicurato in conformità a quanto previsto nell'art. 10 della polizza del C.O.N.A.F. vale anche ai fini della presente polizza.

ART. 6 – SPECIFICA DELLA COPERTURA

La presente polizza è soggetta alle stesse garanzie, esclusioni, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza del C.O.N.A.F., ove non espressamente derogate.

ART. 7 – MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA

Il Dottore Agronomo o il Dottore Forestale interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al BROKER a mezzo raccomandata A/R e/o, posta elettronica certificata e/o fax, e/o a mezzo web per il tramite di sistemi messi a disposizione dal BROKER stesso o dalla SOCIETA', una comunicazione di adesione.

Si intenderanno coperti dalle ore 24.00 del 14/08/2013 i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali che avranno perfezionato l'adesione nelle modalità di cui sopra entro le ore 24.00 del 14.08.2013 e dalle ore 24 del giorno di adesione coloro che aderiranno successivamente.

La copertura scadrà automaticamente alle ore 24.00 del giorno 14.08/2015.

ART. 8 – PREMIO

Il premio annuo dovuto dall'Assicurato è

..... comprensivo delle imposte come segue: .

Tale premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante:

Bonifico bancario sul conto corrente

Banca	Intestato a: <i>Broker</i>
IBAN:	SWIFT/BIC:

ART. 9 – CLAUSOLA BROKER

Gli Assicurati, per effetto delle adesioni al presente programma assicurativo integrativo, affidano al BROKER il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa, nonché tutte le facoltà e le prerogative di legge in termini di esercizio dei diritti assicurativi spettanti in forza dei contratti oggetto di adesione. Conseguentemente, tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto saranno esercitati, anche in via esclusiva, dal BROKER con il consenso dell'Assicurato che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio al BROKER.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, salvo quelli relativi ai sinistri che sono regolati nella polizza del C.O.N.A.F. richiamata all'art. 1, saranno svolti per conto dell'Assicurato dal BROKER ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto BROKER e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società dichiara di avere affidato la gestione amministrativa della presente polizza -da intendersi per essa, l'emissione del contratto e il versamento del premio - al BROKER AON SPA con Sede Legale in Via Andrea Ponti 8/10 – 20121 MILANO.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento del premio al BROKER è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

LA SOCIETA' _____

L'ASSICURATO _____

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza: ART. 3 – CONDIZIONE DI VALIDITA'; ART. 4 – SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'; ART. 6 – SPECIFICA DELLA

COPERTURA; ART. 9 - CLAUSOLA BROKER

LA SOCIETA'

L'ASSICURATO
